

PREVENZIONE E PROTEZIONE

IN SINTESI

<p>Articolo a pag. 15</p>	<p>Emissione, vigore e abrogazione: l'evoluzione di una norma tecnica - Il rapporto fra le norme giuridiche e le norme tecniche è un argomento sempre più attuale per la costante evoluzione qualitativa e quantitativa delle seconde. Il rapporto fra queste due tipologie di norme in passato era limitato poiché le norme giuridiche raramente rinviavano alle norme tecniche le modalità per ottemperare al precetto del legislatore. Adesso, invece, questo rapporto è significativo e in continua evoluzione perché le norme nazionali sempre più spesso rimandano a norme tecniche per l'ottemperanza di prescrizioni sulla tutela della salute e sulla sicurezza dei lavoratori. La globalizzazione internazionale e i trattati CE hanno dato impulso agli organismi di normazione sovranazionali modificando anche il ruolo degli organismi di normazione nazionali. In pratica, gli organismi nazionali di normazione hanno il compito di elaborare le norme di interesse nazionale, di partecipare agli organismi di normazione internazionali e di trasporre in norme nazionali le norme internazionali. È opportuno evidenziare che, a differenza delle norme giuridiche, le norme tecniche hanno carattere assolutamente volontario con l'esclusione delle norme oggetto di rinvio specifico.</p>
<p>Articolo a pag. 19</p>	<p>Modelli di gestione e organizzazione: strumento di difesa per gli enti? - Ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, un ente può proteggersi dalle responsabilità amministrative se adotta e attua efficacemente un modello di organizzazione e di gestione. Tuttavia, affinché il modello sia un valido strumento di difesa è necessario che lo stesso modello e le procedure contenute permettano di individuare i soggetti apicali nell'ambito dei processi sensibili, i criteri di scelta, le modalità di documentazione di ogni singola fase del momento deliberativo e attuativo della decisione. Infatti, il giudice penale non si limiterà a una mera presa d'atto dell'adozione di un sistema di gestione certificato, ma andrà a verificare l'effettiva applicazione del modello.</p>
<p>Commento a pag. 25 Testo a pag. 29</p>	<p>Somministrazione di lavoro: i nuovi chiarimenti ministeriali sul divieto in assenza della VdR - Il "lavoro dissociato", in cui il soggetto che beneficia della prestazione lavorativa non è il datore di lavoro, è certamente uno dei più interessanti profili innovativi del diritto del lavoro. Si tratta di schemi contrattuali che hanno cominciato a diffondersi in Italia dal cosiddetto "pacchetto Treu", che ha introdotto l'istituto del lavoro interinale successivamente ridenominato somministrazione di lavoro. Prima di questa riforma la possibilità di ricorrere a questa tipologia contrattuale era fortemente contrastata da un articolato apparato di divieti basato sul principio che i lavoratori interinali per la temporaneità della prestazione lavorativa e per il fenomeno dissociativo erano esposti a maggiori rischi. Con il D.Lgs. n. 276/2003, invece, il legislatore ha puntato sull'acceleratore della flessibilità e ha ridisegnato completamente la disciplina speciale finalizzata alla prevenzione dei cosiddetti rischi "emergenti" per la salute e la sicurezza dei lavoratori "atipici". Alla luce del divieto di stipulare il contratto di somministrazione di lavoro in assenza della valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 20, comma 5, lettera c), D.Lgs. n. 276/2006, Confindustria ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un'istanza d'interpello chiedendo di sapere se l'impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>
<p>Articolo a pag. 30</p>	<p>L'outsourcing nella produzione: ottenere la sicurezza tagliando i costi - L'<i>outsourcing</i> consiste nella esternalizzazione di una parte dei processi produttivi, mantenendo saldo il <i>core business</i> dell'azienda ma affidando a ditte esterne la realizzazione di beni o il compimento di servizi non fondamentali per la propria attività. Questo meccanismo, in un mercato del lavoro piuttosto rigido come quello italiano, ha permesso alle aziende sia una maggiore flessibilità organizzativa e produttiva, sia l'accesso a prestazioni che spesso non risultano essere economiche da effettuare in proprio. Non deve essere dimenticato che, però, lo snellimento della filiera produttiva, operato con il ricorso all'<i>outsourcing</i>, deve essere affiancato da una attenta pianificazione sul piano tecnico e legale, per evitare di ricadere in fattispecie vietate dalla normativa vigente o anche di contravvenire alle numerose prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.</p>

<p>Articolo a pag. 33</p>	<p>Protezione dai fulmini: la valutazione del rischio tra norme e legislazione - Le fulminazioni sono fenomeni di origine naturale prevedibili in termini probabilistici. Per ridurre la perdita dovuta al fulmine è necessario adottare misure di protezione la cui opportunità e caratteristiche devono essere determinate attraverso una valutazione del rischio di fulminazione. L'art. 17, D.Lgs. n. 81/2008, ha obbligato il datore di lavoro a effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28. Per quanto riguarda il rischio specifico legato alle fulminazioni, dirette e indirette, questo rientra nel contesto più ampio dei rischi di natura elettrica, trattati nel Capo III, Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, l'art. 84, «<i>Protezioni dai fulmini</i>», D.Lgs. n. 81/2008, ha obbligato il datore di lavoro a provvedere «<i>affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche</i>». È proprio a queste norme tecniche che il valutatore deve fare riferimento per stimare il rischio, in particolare, il riferimento attualmente in vigore è la norma CEI EN 62305-2, seconda edizione, pubblicata il 1° febbraio 2013.</p>
<p>Articolo a pag. 40</p>	<p>Gestione della sicurezza: come opera il coordinatore nei cantieri molto complessi? - Il 4 dicembre 2013, presso la sede del Parlamento del CNEL, è stato presentato, con il Patrocinio di INAIL e di Federcoordinatori, il rapporto AIFOS 2013 che, dopo aver esplorato negli anni scorsi alcune figure fondamentali dell'organizzazione della prevenzione, quest'anno è stato dedicato alla figura del coordinatore per la sicurezza sul lavoro, figura centrale nella gestione della sicurezza nei cantieri particolarmente complessi.</p>
<p>Articolo a pag. 52</p>	<p>Lavori speciali ex art. 148: la storia e le incongruenze - La normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ha orientato la scelta di una misura di protezione indicando quella di tipo collettivo prioritaria rispetto a quella di tipo individuale. Tuttavia, se la procedura usata per arrivare alla scelta dell'una o dell'altra è stata corretta non c'è dubbio che, per eliminare o per ridurre quanto possibile il rischio di una lavorazione, adottare una misura di protezione collettiva è allo stesso modo legittimo che adottare una misura di protezione individuale. Le disposizioni in materia non hanno specificato i motivi di questa priorità; tuttavia, è facile argomentare che, dato per scontato per entrambe la condizione fondamentale di realizzazione secondo la regola dell'arte, l'efficacia di una misura di protezione individuale dipende anche da altre condizioni fra le quali il corretto comportamento del lavoratore. La norma non ha specificato nemmeno i criteri con i quali questa priorità è trasformata nell'obbligo di adottare la misura di protezione collettiva o ha ceduto il passo alla possibilità di adottare una misura di protezione individuale. Ma anche in questo caso appare opportuno evidenziare che per scegliere una misura di protezione piuttosto che un'altra non esiste altro criterio che la valutazione del rischio.</p>
<p>Articolo a pag. 56</p>	<p>Cantieri stradali e segnaletica: quale formazione per gli addetti? - La segnaletica dei cantieri stradali e la somma di competenze e di capacità che ne sono il presupposto, sono materie molto spesso sottovalutate, al di fuori della ristretta cerchia degli addetti ai lavori. È indubitabile che la segnaletica e le sue modalità di installazione abbiano grandi ripercussioni in relazione alla sicurezza dei lavoratori dei cantieri stradali, così come innegabili sono le conseguenze sulla sicurezza degli utenti della strada in cui le attività sono svolte.</p>
<p>Commento a pag. 66 Testo a pag. 70</p>	<p>Delega di funzioni in cantiere: le indicazioni interpretative dal CPT di Padova - Nell'ambito della disciplina antinfortunistica uno degli istituti ancora oggi più complessi e controversi sotto diversi profili è quello della delega di funzioni; in effetti, con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 81/2008, solo apparentemente il legislatore ha posto fine alle questioni riguardanti i requisiti che legittimano il ricorso a questo istituto. Applicare la delega nell'universo del cosiddetto "sistema cantieri" non è facile in quanto terreno molto scivoloso e, per queste ragioni, il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni e l'igiene in edilizia della provincia di Padova ha pubblicato, lo scorso 14 gennaio 2014, un interessante documento recante «<i>Indicazioni interpretative sulla disciplina della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro</i>» con il quale ha fornito un aiuto ai datori di lavoro sugli aspetti interpretativi e applicativi più significativi di questa materia così delicata. Il documento ha fornito alcune risposte ai numerosi quesiti che, in gran parte, sono stati raccolti e sottoposti a un gruppo di lavoro del CPT formato da giuristi e tecnici.</p>

<p>Sintesi a pag. 96</p>	<p>Controlli sanitari per i volontari - Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 25 novembre 2013 ha abrogato e sostituito l'Allegato 3 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012, sull'aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), D.M. 13 aprile 2011 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 31 gennaio 2014, n. 25).</p>
<p>Sintesi a pag. 96</p>	<p>Attrezzature di lavoro: controlli periodici - Il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha dato notizia dell'avvenuta pubblicazione, il 22 gennaio 2014, del decreto dirigenziale recante il settimo elenco, di cui al punto 3.7, Allegato III al D.M. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'elenco, sostitutivo del precedente di cui al decreto dirigenziale 31 luglio 2013, è reperibile sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it/lavoro all'interno della sezione "Sicurezza sul lavoro" (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 27 gennaio 2014, n. 21).</p>
<p>Sintesi a pag. 96</p>	<p>Carrelli elevatori - Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2014 ha definito la disciplina per lo svolgimento di brevi e saltuari spostamenti su strada (a vuoto o a pieno carico) dei carrelli di cui all'art. 58, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 285/1992, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati a operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi e aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere a operazioni di carico e scarico (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 4 febbraio 2014, n. 28).</p>
<p>Massima e nota a pag. 100</p>	<p>Crollo di ponteggio e responsabilità del CSE - Il Coordinatore per l'esecuzione ha obblighi che, sul piano funzionale, devono spingersi a un concreto, efficace controllo sulla predisposizione e attuazione delle misure antinfortunistiche previste nel PSC e nei POS delle singole imprese esecutrici. Il CSE, pur non avendo l'obbligo di presenza continuativa in cantiere, deve informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase di lavoro, l'effettiva realizzazione delle misure di sicurezza programmate, e svolgendo altresì una concreta e puntuale azione di controllo sulla loro osservanza. (<i>Cassazione penale, sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 48511</i>)</p>
<p>Massima e nota a pag. 101</p>	<p>Responsabilità del CSE in cantiere - Nel caso in cui il coordinatore per l'esecuzione dei lavori constatati la necessità di sospendere i lavori e ciò non ottenga, ai fini dell'esonero dalla responsabilità non ha strada diversa da quella di dimettersi dall'incarico, il cui mantenimento risulterebbe del tutto incompatibile con una situazione fattuale, a lui ben presente, che ponga a rischio l'incolumità dei lavoratori addetti al cantiere. (<i>Cassazione penale, sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 48522</i>)</p>
<p>Massima e nota a pag. 102</p>	<p>Datore di lavoro plurimo e delega di funzioni - Nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni gravano sui vertici aziendali, in quanto effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa, e quindi indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ovvero sul Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero ancora sull'amministratore delegato cui siano state attribuite le relative funzioni. All'interno della medesima impresa possono coesistere più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro prevenzionistico, potendosi escludere il cumulo delle responsabilità in capo ai rappresentanti della componente datoriale solo in caso di conferimento di una delega di funzioni esplicita o implicita (quest'ultima ravvisabile in un incarico conferito sul presupposto di una ripartizione di funzioni imposta dalla complessità dell'organizzazione aziendale, che dipende comunque dalle dimensioni dell'impresa). (<i>Cassazione penale, sez. IV, 9 dicembre 2013, n. 49402</i>)</p>

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 76

Valutazione del rischio per cancerogeni e mutageni - Il campo d'applicazione del Capo II, Titolo IX, D.Lgs. n. 81/2008, risulta molto specifico perché ha considerato

gli agenti cancerogeni e mutageni ai quali i lavoratori sono o possono essere esposti a causa della loro attività lavorativa e che rispondono ai criteri di classificazione di cui alle categorie di pericolo delle sostanze e dei preparati (miscele) cancerogeni e mutageni individuati nelle categorie 1 e 2, così come sono definite nei D.Lgs. n. 52/1997 e D.Lgs. n. 65/2003, e categorie 1 A e 1 B, Allegato I al regolamento CLP. Inoltre, sono considerati agenti cancerogeni anche le sostanze, i preparati, i processi o le sostanze e i preparati emessi durante i processi previsti dall'Allegato XLII al D.Lgs. n. 81/2008. L'obiettivo prioritario della tutela della salute dei lavoratori è realizzato, in ordine di priorità, nel ricorso alla sostituzione o all'adozione di un "sistema chiuso", qualora tecnicamente possibile (art. 235, D.Lgs. n. 81/2008). Devono essere adottate le misure di prevenzione collettiva e di protezione individuale allorché non sia possibile l'adozione di una di queste soluzioni. In ogni caso, è doveroso ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e verificare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate attraverso la misurazione dell'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni.

Sintesi a pag. 95

Sostanze chimiche - La *decisione del Consiglio 28 gennaio 2014, n. 2014/52/UE*, ha autorizzato gli Stati membri dell'Unione, per le parti rientranti nella competenza conferita all'Unione europea dai Trattati, la Convenzione in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 170) (in *G.U.C.E. L del 1° febbraio 2014, n. 32*).

RIFIUTI E BONIFICHE

Massima e nota a pag. 103

Smaltimento di rifiuti in regime emergenziale - La natura di norma eccezionale e temporanea dell'articolo 6, comma 1, lettera d), legge 30 dicembre 2008, n. 210 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale*», comporta l'applicazione dell'articolo 2, comma 5, codice penale (*Cassazione penale, sezione III, 28 gennaio 2014, n. 3718*)

Massima e nota a pag. 104

Raccolta e trasporto rifiuti. Sanzioni - In tema di trasporto e smaltimento di rifiuti, l'art. 39, comma 2-bis), D.Lgs. n. 205/2010, come modificato dall'art. 4, D.Lgs. n. 121/2011, laddove stabilisce l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 258, D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del decreto, ha natura di norma interpretativa e non innovativa, con la conseguenza che dette sanzioni sono applicabili ai fatti commessi antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 121/2011 (*Cassazione penale, sezione III, 28 gennaio 2014, n. 3692*)

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 85

Riciclaggio illegale delle navi: stop dall'Unione europea - La convenzione di Hong Kong 2009 contiene una serie di norme sulla progettazione, costruzione, manutenzione e preparazione delle navi destinate alla rottamazione per un riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente, nonché sulla sicurezza delle operazioni che si svolgono nei cantieri destinati al riciclaggio delle stesse. Allo scopo di agevolare la ratifica di questa convenzione, l'Unione europea ha emanato il regolamento n. 1257/2013, applicabile anche ai mercantili battenti di paesi terzi che scalano i porti comunitari. Sempre in ambito marino si segnala la raccomandazione 22 gennaio 2014, n. 2014/70/UE «*Principi minimi applicabili alla ricerca di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica a elevato volume*».

Articolo a pag. 88	Fotovoltaico: quali scenari di sviluppo in assenza di incentivazioni? - Con l'esaurimento delle risorse contenute nel cosiddetto "conto energia", si chiude l'accesso ai meccanismi di incentivazione diretta per la fonte fotovoltaica, restituendo un settore la cui crescita futura sarà strettamente condizionata dagli scenari di mercato elettrico e da scelte regolatorie ancora da definire. È interessante, quindi, capire quale possa essere il ruolo del legislatore come soggetto cardine, almeno finché gli operatori del fotovoltaico - si spera presto incoraggiati da nuovi segnali di ripresa - non saranno disposti ad affrontare direttamente il mercato elettrico.
Sintesi a pag. 95	Fonti di energia. Idrocarburi - La <i>raccomandazione della Commissione 22 gennaio 2014, n. 2014/70/UE</i> stabilisce alcuni requisiti minimi per aiutare gli Stati membri che intendono effettuare attività di ricerca e produzione di idrocarburi mediante la fatturazione idraulica ad alto volume, garantendo, nel contempo, la tutela del clima e dell'ambiente, l'utilizzo efficiente delle risorse e l'informazione del pubblico (in <i>G.U.C.E. L</i> dell'8 febbraio 2014, n. 39).
Sintesi a pag. 97	Emissioni in atmosfera. Linee trattamento fanghi - Il <i>decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 gennaio 2014</i> , opera una doppia modifica alla parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, in materia di emissioni "scarsamente rilevanti" ai fini dell'inquinamento atmosferico, in quanto tali sottratte al principio dell'autorizzazione preventiva ex art. 269, D.Lgs. n. 152/2006 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 10 febbraio 2014, n. 33 e all'indirizzo http://www.ambientesicurezzaweb.it/)
Sintesi a pag. 98	Tutela dell'ambiente. Gestione emergenziale - La <i>legge 6 febbraio 2014, n. 6, di conversione, con modificazioni, del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136</i> , contiene novità principalmente sulla cosiddetta emergenza della "terra dei fuochi" in Campania, con riferimento ai temi della sicurezza agroalimentare e alla combustione illecita di rifiuti (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'8 febbraio 2014, n. 32 e all'indirizzo http://www.ambientesicurezzaweb.it/). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <i>Ambiente&Sicurezza</i>

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi a pag. 95	Strumenti volontari. Progettazione ecocompatibile - Il <i>regolamento (UE) della Commissione 14 gennaio 2014, n. 66/2014</i> definisce, in Allegato I, le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato e la messa in servizio di forni per uso domestico (anche quando integrati nelle cucine), piani cottura e cappe da cucina elettriche per uso domestico, anche se venduti per scopi non domestici. La nuova disciplina sarà applicabile decorso un anno dall'entrata in vigore del regolamento, fissata al 20 febbraio 2014 (in <i>G.U.C.E. L</i> del 31 gennaio 2014, n. 29)
Sintesi a pag. 95	Strumenti volontari. Etichettatura energetica - Il <i>regolamento delegato (UE) della Commissione 1° ottobre 2013, n. 65/2014</i> , stabilisce i requisiti per l'etichettatura e la fornitura di informazioni complementari per forni a gas ed elettrici per uso domestico (anche quando integrati nelle cucine) e per cappe da cucina elettriche per uso domestico, anche quando venduti per scopi non domestici. La nuova disciplina sarà applicabile dal 1° gennaio 2015, salvo aspetti particolari dilazionati, come entrata in vigore, al 1° aprile 2015 (in <i>G.U.C.E. L</i> del 31 gennaio 2014, n. 29)